

# Ctp Lecce. Surplus possibile solo su aree ristoranti o bar ma non per le camere Alberghi e abitazioni sotto la stessa Tarsu

**Alessandro Sacrestano**

Le camere d'albergo e le abitazioni civili scontano la stessa tariffa a mq ai fini della Tarsu. Lo hanno precisato i giudici tributari di Lecce (Ctp sentenza n. 893/5/09), che hanno, così, obbligato il comune salentino a rivedere il regolamento nella parte in cui stabilisce un diverso trattamento tariffario fra le due fattispecie.

Secondo le statuizioni dei giudici della Ctp, i comuni, nel calcolare la tassa rifiuti solidi urbani degli alberghi, devono tenere conto del principio giuridico stabilito dall'articolo 68, 2 comma, del Dlgs 507/93, in base al quale, agli effetti della commisurazione della tassa, gli alberghi sono parificati alle civili abitazioni. Di conseguenza, nello stabilire la tassa da riscuotere da questi esercizi, i comuni possono, al più, trattare diversamente i locali destinati alle camere - che vanno tassati con una tariffa uguale a quella delle civili abitazioni - dai locali destinati ad altri usi (per esempio, ristoranti, sale da ballo, bar) - che devono, invece, seguire la tassazione degli omonimi locali.

Davanti alla Ct pugliese è finito l'ennesimo ricorso di un albergo che si ribellava alla pretesa del comune salentino

di riscuotere la Tarsu sulle camere d'albergo, con una tariffa diversa da quella applicata alle abitazioni civili.

Secondo il comune l'applicazione di una tariffa maggiorata era più che legittima. Lo stesso, infatti, ritiene notoria la maggiore propensione di questi esercizi alla produzione di rifiuti rispetto a quella che caratterizza le utenze domestiche. La realizzazione di convegni, mostre e matrimoni, nonché la presenza di bar e sale ristoranti, infatti, legittimano la presunzione di una quantità di rifiuti prodotti superiore.

Proprio quest'ultimo punto, però, è stato posto in discussione dalla commissione giudicante. Le conclusioni del collegio partono inevitabilmente dal dettato normativo, quello dell'articolo 68, 2 comma, del Dlgs n. 507/93. Questa norma prevede che la tassa debba essere corrisposta in base a una tariffa determinata per ogni categoria omogenea di utenti. Ebbene, il legislatore, attraverso l'articolo 68 citato, ha disposto che, per l'applicazione della tassa, i comuni sono tenuti ad adottare un regolamento il quale deve contenere, tra l'altro, la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di lo-

## La pronuncia

**Commissione provinciale sentenza n. 893/5/09**

Sul punto si osserva che, paradossalmente, si può affermare che una casa di abitazione è suscettibile di produrre rifiuti in quantità forse addirittura superiore rispetto a quella prodotta da un albergo - beninteso ove quest'ultimo offra il solo pernottamento....

Si dovrà allora distinguere fra le due destinazioni e tassare le stesse in misura differenziata, in relazione alla propensione delle aree a produrre rifiuti... occorre distinguere le aree (camere e relativi accessori: corridoi e disimpegno, ripostigli, balconi e terrazze, vani tecnici e tecnologici...) che, per la loro natura, possono produrre rifiuti in misura praticamente pari a quella prodotta dalle abitazioni... da quelle che, per la loro natura, sono suscettibili di produrre rifiuti in misura superiore... (ristorante, sala colazione, wine bar e relativi disimpegni...)

cali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la stessa misura tariffaria, classificazione da effettuarsi tenendo conto dei gruppi di attività che lo stesso articolo 68, al secondo comma, indica.

Alla lettera c), del predetto secondo comma, sono compresi in un'unica categoria i «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». Insomma, per il legislatore abitazioni e alberghi presentano un'analogha potenzialità di rifiuti. In effetti, si legge nella sentenza, può addirittura dirsi che le camere d'albergo (utilizzate per il solo pernottamento) sono di per sé in grado di produrre addirittura meno rifiuti rispetto alle abitazioni. Non può, però, negarsi che, in ipotesi di compressenza nella struttura alberghiera anche di ristoranti, bar o altro, la Tarsu debba essere corrisposta per tali aree con una tariffa maggiorata. Per tale motivo, i comuni debbono provvedere a tassare camere, corridoi, ripostigli, balconi e terrazzi degli alberghi con la stessa tariffa delle abitazioni, applicando un surplus per le sole aree (ristoranti, eccetera) che, prevedibilmente, producono maggiori rifiuti.